

Il diritto di accesso allo sport in Costituzione: l'iter del DDL inizia dal Senato

Il disegno di legge costituzionale persegue lo scopo di tutelare lo sport come strumento di sviluppo della persona e prevede l'introduzione di un nuovo comma nell'art. 33 Cost.

Di **Marcella Ferrari**

Professionista - Avvocato

Pubblicato il 22/03/2022

Dopo l'ingresso in Costituzione della tutela dell'ambiente e degli animali (**legge cost. 1/2022**), è la volta del riconoscimento del diritto di accesso allo sport. Da tempo, si lavora ad un intervento in tal senso e, finalmente, dopo l'accordo raggiunto in sede di Commissione Affari costituzionali sul testo base, il 22 marzo il Senato ha dato il primo via libera, con 213 voti favorevoli, 5 contrari e 13 astensioni, al DDL costituzionale (**testo allegato**) di modifica dell'**articolo 33 della Costituzione**, mediante l'inserimento di un ultimo comma, relativo al riconoscimento del diritto allo sport.

Lo scopo del disegno di legge costituzionale (DDL n. 747) consiste nell'attribuire il giusto rilievo allo sport come strumento di sviluppo della persona. Si tratta di colmare una lacuna atteso che la nostra Carta Costituzionale non contempla **l'attività sportiva tra i diritti facenti capo alla persona umana**. L'obiettivo perseguito, quindi, consiste nell'agevolare l'accesso allo sport sia per il benessere psicofisico che come opportunità di sviluppo sociale della collettività. Come si può leggere sul sito del Senato, Valentina Vezzali, campionessa olimpionica di scherma, nella sua qualità di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, ha sottolineato **"l'importanza del riconoscimento a livello costituzionale del valore educativo dell'attività sportiva"**; precisando come **"lo sport, insieme alla famiglia e alla scuola, siano i tre principali ambiti di formazione dei ragazzi, affinché da adulti diventino cittadini consapevoli"**.

Il ruolo educativo e sociale dello sport

Attualmente, la nostra Carta Costituzionale fa menzione dell'**ordinamento sportivo** nell'**art. 117 Cost.** come materia di legislazione concorrente, ma non si occupa dell'attività sportiva in sé considerata. Nell'ambito della tutela della cultura e dell'istruzione, come delineato dall'**art. 33 Cost.**, è prevista l'introduzione del riconoscimento del valore educativo e sociale dello sport unitamente alla sua importanza sotto il profilo del benessere psicofisico.

L'attività sportiva rappresenta un momento di aggregazione, di socializzazione ma anche di integrazione. Lo sport può fungere da veicolo di diffusione di valori e, in tale ottica, la Repubblica deve assicurarne l'accesso a tutti.

In Senato, in sede di esame del disegno di legge modificativo dell'articolo 33 della Costituzione, è stato chiarito che **«con tale disposizione diventa onere della Repubblica assicurare che la pratica dello sport sia realmente universale, accessibile a tutti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e, congiuntamente, diventa opportuno porre in essere tutte quelle iniziative che ne assicurino la tutela e la sicurezza e ne sia rafforzato l'impiego per la protezione dei minori, per una gestione integra e sana che garantisca anche la parità di genere»**.

La modifica all'art. 33 della Costituzione e il suo significato

Il DDL modificativo dell'**art. 33 Cost.** prevede l'introduzione, alla fine, di un nuovo comma che dispone come segue:

- *«La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme»*.

L'inciso finale "in tutte le sue forme" è stato aggiunto con l'**emendamento** approvato in Commissione Affari costituzionali in data 02.03.2022. Tale modifica è stata apportata al fine di garantire una tutela totalizzante all'attività sportiva: dalla professionistica alla dilettantistica e amatoriale, alla mera attività di allenamento individuale. Insomma, una garanzia a tutto tondo.

Inoltre, la scelta del sintagma "attività sportiva" in luogo di "sport" è stata dettata dal desiderio di **evitare il ricorso ad un vocabolo di lingua inglese** (ossia "sport") nel testo costituzionale.

Perché la modifica interviene nell'**art. 33** della Costituzione?

In origine, la tutela dello sport era stata inserita nell'**art. 32 Cost.** stante l'importanza dell'attività sportiva per il benessere dell'individuo e per la salute. Successivamente, si è deciso per l'inserimento nell'art. 33 Cost. in materia di **cultura e istruzione**. Infatti, lo sport svolge una funzione educativa e culturale deve, quindi, divenire parte integrante dell'educazione dei giovani. Il valore dello sport emerge anche sotto il profilo internazionale, si ponga mente alle Olimpiadi e alle Para olimpiadi. Lo sport ha la capacità di creare vicinanza tra le popolazioni e di divenire uno strumento di lotta contro i comportamenti xenofobi e razzisti. L'attività sportiva, dunque, va valorizzata anche in considerazione della sua importanza nell'integrazione di tutte le persone.

Il 22 marzo è prevista la discussione in Senato sul DDL n. 774 (qui in commento) e connessi (n. 2262, 2474, 2478, 2480, 2538).

La tutela dell'attività sportiva

L'introduzione del diritto di accesso allo sport nella Costituzione comporta un conseguente impegno da parte dello Stato, che deve assumere iniziative idonee e conseguenti. Si rende necessaria l'introduzione di **obiettivi nazionali** in materia di attività fisica, per sviluppare norme e condizioni effettive per l'accesso alle strutture e agli eventi sportivi, con particolare riguardo alle persone portatrici di disabilità. Occorre attivare, soprattutto in determinate aree del Paese, la rete di sicurezza che lo sport può rappresentare per i ragazzi che si trovano ai margini della società. La sua pratica va incentivata **in tutte le generazioni**, dai giovani agli anziani e, per questi ultimi, "va garantita la possibilità di sviluppare l'invecchiamento attivo".

Inoltre, è importante realizzare una **cooperazione europea ed internazionale** per trovare di risposte comuni ed efficaci al "*problema della manipolazione delle competizioni sportive, dell'esigenza di rafforzare le azioni anti riciclaggio di denaro, di assicurare lealmente il controllo dei diritti dei media e la lotta contro il coinvolgimento delle attività criminali, in particolare del crimine organizzato, nella manipolazione delle competizioni sportive che, per loro natura sono di rilevanza transnazionale*".

Lo sport nel diritto europeo

La modifica della Costituzione interviene anche alla luce della disciplina eurounitaria. Come si legge nella relazione illustrativa al DDL «*sia il diritto europeo che il diritto internazionale riconosce una connessione tra sport e diritti sociali, cioè quei diritti che sono di interesse della collettività, promuovendo quindi la pratica sportiva e motoria per la finalità educativa, da realizzarsi a qualunque età e per tutti dai più giovani agli adulti*».

Con il **Trattato di Lisbona**, l'Unione europea ha acquisito una competenza specifica nel campo dello sport (art. 6, lettera e), **TFUE**). Inoltre, il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea dispone che: «L'Unione europea contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa» (art. 165 comma 1, paragrafo 2, TFUE). Oltre a questa disposizione, vi sono numerose Convenzioni internazionali in materia di sport (ad esempio, contro il doping e contro la violenza negli stadi). Alla luce del susseguito quadro normativo europeo, una modifica al testo costituzionale – come quella in commento – era attesa da tempo.